

MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO E DICHIARAZIONE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 e del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

NOTA BENE: TUTTI I CAMPI DOVRANNO ESSERE COMPILATI OBBLIGATORIAMENTE.

In merito alla richiesta di finanziamento n° _____,
 intestata a (cognome e nome/Ragione sociale) _____
 Codice Fiscale / Partita IVA _____,
 Codice SAE _____ Codice ATECO _____,
 il sottoscritto (cognome e nome) _____
 in qualità di ☐ intestatario della richiesta di finanziamento
☐ legale rappresentante / procuratore della società _____

DICHARO:

- ☐ di essere il solo Titolare Effettivo
- ☐ di essere Titolare Effettivo congiuntamente al/ai soggetto/i i cui dati identificativi sono i seguenti (solo per le persone giuridiche):
- ☐ di non essere il Titolare Effettivo e che i dati identificativi del Titolare Effettivo sono i seguenti (solo per le persone giuridiche):

COGNOME E NOME: _____	
Data di nascita __/__/____	Luogo di nascita: _____ Prov.: _____
Codice Fiscale (16 caratteri alfanumerici): _____	
Dati completi del documento di riconoscimento (<i>documento munito di fotografia ed in corso di validità</i>):	
• Tipo e numero documento: _____	
• Data di rilascio documento: _____	
• Luogo di rilascio documento: _____	
• Ente di rilascio documento: _____	
• Cittadinanza: _____	
Indirizzo di residenza: (Via/Viale/Piazza etc.) _____	
Numero civico: _____	CAP: _____ Comune: _____ Provincia: _____
☐ E' Persona Politicamente Esposta ☐ Non è Persona Politicamente Esposta	

Si allega la fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento munito di fotografia, in corso di validità, e del codice fiscale.

Luogo e data _____ / ____ / ____



Firma del Cliente/Legale Rappresentante/Procuratore

RISERVATO A FIDITALIA S.p.A.

L'incaricato che ha eseguito la verifica ai sensi del D. Lgs. 231/07

Cognome e Nome _____ TIMBRO E FIRMA _____

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante "disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", per titolare effettivo di una persona giuridica si intende:

la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente.

Il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente. A mero titolo esemplificativo, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società-cliente è controllata da un soggetto-non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato – risalendo lungo la catena partecipativa – nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Nell'ipotesi in cui più soggetti-non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti.

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi. Quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative.

I destinatari possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tal caso infatti non sarebbe necessario individuarne il titolare effettivo sub 2)). In tali ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.

2. Qualora il cliente dell'intermediario sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 (17) si procede, secondo le presenti istruzioni, come segue:

a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiduciari, allora:

a.1) la fiduciaria - cliente sarà tenuta ai sensi dell'art. 21 del decreto anticiclaggio a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiduciari quali titolari effettivi sub 1) del rapporto o dell'operazione;

a.2) ove i fiduciari siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2);

b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2) della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.

3. Per le fondazioni e i trust, il titolare effettivo va individuato:

a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust;

b) e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;

c) e, se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.

4. Quando il cliente è un'organizzazione non profit, si applica quanto previsto al paragrafo 3, lett. a) e b).

5. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti (18), il titolare effettivo va individuato:

a) nei soggetti che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione;

b) e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

In tutti i casi sopra descritti, se uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cennato soggetto.

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando con riferimento al cliente non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante "disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", per Persone politicamente esposte (PEPs) si intendono:

Le persone residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari e persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, come pure i loro familiari diretti, o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

Tra tali soggetti sono ricompresi:

a) i Capi di Stato;

b) i Capi di Governo;

c) i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;

d) i Parlamentari;

e) i membri delle Corti Supreme, delle Corti Costituzionali e di altri organi giudiziari di altro livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello salvo circostanze eccezionali;

f) gli Ambasciatori;

g) gli incaricati d'affari e gli Ufficiali di alto livello delle forze armate;

h) i membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

I soggetti considerati familiari diretti sono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;

d) i genitori.

Per persone che intrattengono notoriamente stretti legami con le persone politicamente esposte si intende:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona politicamente esposta; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona politicamente esposta.

La qualificazione come PEPs assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo.

I destinatari delle presenti istruzioni, sulla base di un approccio basato sul rischio, valutano se applicare misure rafforzate di adeguata verifica a soggetti che, originariamente individuati come PEPs, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno.